



Bruxelles, 10.12.2020  
COM(2020) 831 final

**COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO,  
AL CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E  
AL COMITATO DELLE REGIONI**

**su misure di emergenza mirate  
in mancanza di accordo di futuro partenariato con il Regno Unito**

<b>1. INTRODUZIONE</b> .....	2
<b>2. MAI PREPARARSI È STATO COSÌ IMPORTANTE</b> .....	4
<b>3. IN CASO DI NO DEAL SERVONO MISURE DI EMERGENZA MIRATE DELL'UE</b> .....	5
<b>4. MISURE LEGISLATIVE DI EMERGENZA PROPOSTE DA APPLICARSI DAL GENNAIO 2021</b> .....	6
<b>4.1 Connettività di base del trasporto aereo e sicurezza aerea</b> .....	6
<b>4.2 Connettività del trasporto su strada</b> .....	8
<b>4.3 Collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica</b> .....	9
<b>4.4 Attività di pesca</b> .....	10
<b>5. ATTUTIRE GLI EFFETTI CON IL BILANCIO DELL'UE</b> .....	11
<b>5.1 La riserva di adeguamento alla Brexit</b> .....	11
<b>5.2 Programmi e strumenti nel bilancio dell'UE 2021-2027</b> .....	11
<b>6. PRINCIPI PER MISURE DI EMERGENZA A LIVELLO DI STATI MEMBRI</b> .....	11
<b>7. CONTRO LE PERTURBAZIONI DEL POST TRANSIZIONE</b> .....	12

## 1. INTRODUZIONE

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea ("UE") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom"), congiuntamente denominate "Unione", il 1° febbraio 2020. L'accordo di recesso<sup>1</sup> entrato in vigore in quella data assicura il recesso ordinato del Regno Unito.

L'accordo di recesso prevede un **periodo di transizione** nel quale il diritto dell'UE si applica al Regno Unito e nel Regno Unito<sup>2</sup>, che terminerà il **31 dicembre 2020**<sup>3</sup>. Il Regno Unito lascerà allora il mercato unico, l'unione doganale come tutte le politiche dell'Unione, e il diritto dell'UE cesserà di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito.

Le disposizioni sostanziali dell'accordo di recesso si applicano indipendentemente dall'esito dei negoziati sulle future relazioni. Dette disposizioni sono:

- la **continuità della tutela dei diritti dei cittadini** dell'UE o del Regno Unito interessati, per tutto l'arco della vita, ivi compresi i diritti di sicurezza sociale;
- un **regolamento delle pendenze finanziarie** che assicuri che il Regno Unito e l'UE onorino tutti gli obblighi finanziari assunti nel periodo in cui il Regno Unito era membro. Tale sorta di liquidazione garantisce anche che siano finanziati come previsto fino a chiusura i progetti e i programmi dell'UE impegnati nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2014-2020, con la certezza che ne consegue per tutti i beneficiari dei programmi dell'UE, anche nel Regno Unito<sup>4</sup>;
- una soluzione giuridicamente operativa che eviti una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda, tuteli l'economia paninsulare e l'accordo del Venerdì santo (accordo di Belfast) in tutte le sue dimensioni, salvaguardando nel contempo l'integrità del mercato unico dell'UE (**protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord**, che si applicherà in larga parte sin dalla fine del periodo di transizione);
- la tutela degli interessi delle persone che risiedono o lavorano nel territorio delle zone di sovranità (**protocollo sulle zone di sovranità a Cipro**, che si applicherà sin dalla fine del periodo di transizione);

---

<sup>1</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7) ("accordo di recesso").

<sup>2</sup> Fatte salve talune eccezioni previste dall'articolo 127 dell'accordo di recesso, nessuna delle quali è pertinente nel contesto della presente comunicazione.

<sup>3</sup> L'accordo di recesso prevede una possibilità di proroga del periodo di transizione fino a uno o due anni dopo il 31 dicembre 2020. Alla riunione ad alto livello del 15 giugno 2020 le parti hanno preso atto della decisione del Regno Unito di non chiedere alcuna proroga.

<https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/06/15/eu-uk-statement-following-the-high-level-meeting-on-15-june-2020/>

<sup>4</sup> Esclusi gli strumenti finanziari approvati dopo il recesso.

- stretta cooperazione tra la Spagna e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra per quanto riguarda l'attuazione delle disposizioni dell'accordo di recesso sui diritti dei cittadini, e cooperazione amministrativa tra le autorità competenti in una serie di settori politici (**protocollo su Gibilterra**, che cesserà di applicarsi alla fine del periodo di transizione, salvo per il suo primo articolo relativo ai diritti dei cittadini);
- **altre disposizioni necessarie per un recesso ordinato del Regno Unito**, intese in particolare a garantire:
  - una **cessazione senza intoppi dei regimi di cooperazione** tra il Regno Unito e gli Stati membri nei settori pertinenti di diritto dell'UE;
  - **certezza giuridica per le merci già immesse sul mercato** e per le merci che circolano tra l'UE e il Regno Unito alla fine del periodo di transizione;
  - la **continuità di tutele e salvaguardie** nel Regno Unito in una pluralità di materie, dai diritti di proprietà intellettuale ai dati personali trasmessi prima o trattati dopo la fine del periodo di transizione nel Regno Unito in forza dell'accordo di recesso, passando per le materie Euratom che si trovano nel Regno Unito.

**L'esito dei negoziati tra l'UE e il Regno Unito in vista di un accordo di futuro partenariato UE-Regno Unito è a tutt'oggi incerto, pur essendo molto prossima la fine del periodo di transizione.** La Commissione continuerà a fare il possibile per arrivare a concludere i negoziati di un accordo che rispetti gli interessi dell'UE.

L'UE proseguirà i negoziati con il Regno Unito in quanto resta invariato l'obiettivo generale di concordare un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile, che preveda condizioni globali in termini di parità di condizioni e governance. Non è tuttavia possibile, essendo la fine del periodo di transizione troppo vicina, garantire che detto accordo entri in vigore il 1° gennaio 2021. Potrebbe pertanto seguire un periodo senza accordo. La presente comunicazione e le misure di emergenza proposte oggi hanno per l'appunto l'obiettivo di colmare questo vuoto. Ne consegue che tutte le misure di emergenza proposte, salvo il regolamento sulla sicurezza aerea, cesseranno automaticamente non appena entrerà in vigore un accordo, oppure alla fine di un periodo determinato non dovesse entrare in vigore nessun accordo (sei mesi per le misure connesse ai trasporti aerei e su strada e un anno per le misure connesse alla pesca).

**Senza un accordo in vigore al 1° gennaio 2021, le relazioni tra il Regno Unito e l'Unione saranno prevalentemente disciplinate dai consessi internazionali multilaterali** di cui sono parte il Regno Unito e l'UE e/o i suoi Stati membri, così come dal diritto interno dell'UE o degli Stati membri in relazione ai paesi terzi. Gli scambi di beni e servizi tra l'UE e il Regno Unito ricadranno ad esempio sotto la disciplina dell'Organizzazione mondiale del commercio, per cui ciascuna parte applica ai beni originari dell'altra parte tariffe basate sul principio della "nazione più favorita". Analogamente la cooperazione giudiziaria e di polizia ripiegherà su una serie di convenzioni internazionali e altri strumenti.

Nel settore aereo però non esistono soluzioni internazionali di ripiego mentre nel trasporto su strada la soluzione di ripiego delle autorizzazioni nell'ambito del sistema della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) non è chiaramente sufficiente con il Regno Unito. Le perturbazioni che ne conseguirebbero sarebbero ingestibili e grave la minaccia per gli interessi dell'UE.

Per giunta senza un accordo in vigore al 1° gennaio 2021, non sarà garantito l'accesso dei pescherecci dell'UE e del Regno Unito alle acque rispettive, a dispetto dell'importanza che riveste la pesca per il sostentamento economico delle comunità costiere e della necessità di garantire una pesca sostenibile.

In questi tre settori la Commissione ritiene che **si giustificano "misure di emergenza"**<sup>5</sup>.

**Nell'ipotesi che al 1° gennaio 2021 sia in vigore un accordo di futuro partenariato, le misure di emergenza non entreranno in vigore.**

## **2. MAI PREPARARSI È STATO COSÌ IMPORTANTE**

Il 1° gennaio 2021 si avranno perturbazioni con o senza accordo tra l'UE e il Regno Unito sulle future relazioni. È la normale conseguenza della decisione che ha preso il Regno Unito di lasciare l'Unione e di non essere più parte del mercato unico e dell'unione doganale dell'UE. La Commissione è sempre stata chiarissima su questo punto<sup>6</sup>.

Nella comunicazione "Prepararsi alla svolta - Comunicazione sulla necessità di arrivare pronti alla fine del periodo di transizione tra l'Unione europea e il Regno Unito" del 9 luglio 2020<sup>7</sup> la Commissione ribadisce la necessità che le amministrazioni pubbliche, le imprese e i cittadini prendano tutte le misure di preparazione necessarie per far fronte alle conseguenze inevitabili delle decisioni del Regno Unito, che vi sia o meno accordo di futuro partenariato.

La Commissione ha anche pubblicato 89 avvisi settoriali<sup>8</sup> con tutti i dettagli dei cambiamenti prevedibili e le azioni necessarie che devono intraprendere amministrazioni, imprese e cittadini. Gli avvisi riguardano in particolare il commercio di prodotti alimentari, di consumo e industriali e lo scambio di servizi, l'IVA, i diritti d'autore e di proprietà intellettuale, la giustizia civile, il diritto societario e le dogane.

Da luglio ad oggi i servizi della Commissione hanno tenuto incontri bilaterali con tutti i 27 Stati membri per appurare il grado di preparazione insieme a ciascuna amministrazione nazionale. La conclusione generale è che le amministrazioni degli Stati membri si sono

---

<sup>5</sup> A prescindere dai negoziati tra l'UE e il Regno Unito sul futuro partenariato, si impone una misura temporanea anche per garantire la continuità del collegamento fisso attraverso il tunnel sotto la Manica a partire dal 1° gennaio 2021; cfr. la sezione 4.3.

<sup>6</sup> Cfr. le comunicazioni della Commissione sui preparativi della Brexit COM/2018/556 final/2; COM/2018/880 final; COM(2018) 890; COM(2019) 195 final; COM(2019) 276 final; COM(2019) 394 final.

<sup>7</sup> COM(2020) 324 final

<sup>8</sup> Gli avvisi sono pubblicati su [https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period\\_it](https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/getting-ready-end-transition-period_it)

preparate bene ai cambiamenti inevitabili che andranno a verificarsi dal 1° gennaio 2021. Ciò non toglie che sia necessario un impegno costante sul fronte della sensibilizzazione, in particolare delle piccole e medie imprese con esposizione nei confronti del Regno Unito, che potrebbero ancora non conoscere tutte le procedure per gli scambi commerciali con un paese terzo.

Per questo la Commissione ha avviato una serie di campagne di sensibilizzazione e intensificato negli ultimi mesi la comunicazione con i portatori di interessi. Ha anche impartito alle amministrazioni degli Stati membri formazioni e orientamenti sulla "preparazione alla Brexit" e continuerà a organizzare seminari settoriali di livello tecnico con tutti gli Stati membri per contribuire a perfezionare l'attuazione delle misure di preparazione, in particolare sul fronte delle verifiche di frontiera su persone e merci.

Per maggiori dettagli su queste azioni si consultino gli allegati della presente comunicazione ricomprendenti un elenco completo degli avvisi sui preparativi e una panoramica dei principali settori di comunicazione con i portatori di interessi.

Va altresì ricordato che l'UE e il Regno Unito hanno espresso nel preambolo del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord il reciso impegno a proseguire in futuro i programmi PEACE +. Trattandosi di un programma di cooperazione territoriale europea (CTE), sarà possibile giungere a un accordo finanziario che permetta la continuazione di PEACE + anche nell'eventualità di un no deal, sulla falsariga della partecipazione di altri paesi terzi ai programmi CTE. La Commissione porterà avanti le discussioni in modo da concludere un accordo finanziario per ogni evenienza.

### **3. IN CASO DI NO DEAL SERVONO MISURE DI EMERGENZA MIRATE DELL'UE**

Si avvicina la fine del periodo di transizione e resta incerto se al 1° gennaio 2021 entrerà in vigore un accordo di futuro partenariato UE-Regno Unito. Nell'eventualità che non vi sia accordo per quella data, la Commissione intende mantenersi disponibile a proseguire i negoziati per un nuovo partenariato durante il 2021. È anche evidente però che servono poche misure mirate per colmare il periodo che culminerà con l'entrata in vigore di un accordo futuro e tutelare gli interessi dell'UE.

**La Commissione propone misure di emergenza in numero limitato e mirate**, in modo da essere del tutto pronti all'eventualità di un no deal<sup>9</sup>. Tali misure di emergenza rispondono ai principi seguenti:

**a. non possono garantire la continuità né riprodurre i vantaggi dell'appartenenza all'UE o del periodo di transizione. Non possono nemmeno creare una situazione tanto vantaggiosa come quella che risulterebbe da un accordo di partenariato.** Ne consegue che le misure di emergenza non potranno mai in linea di massima essere più ampie di quelle che l'UE ha offerto al Regno Unito nel progetto di testo dell'accordo di nuovo partenariato tra l'Unione europea e il Regno Unito, pubblicato il 18 marzo 2020<sup>10</sup>;

**b. dovrebbero mirare a prevenire o attenuare perturbazioni sproporzionate in caso di no deal** e farlo solo se non è possibile porre porvi né mitigarle applicando gli accordi internazionali o multilaterali esistenti o opportune azioni di preparazione. In nessun modo queste misure dovranno cercare di compensare gli operatori economici che non avessero già predisposto le necessarie misure;

**c. dovrebbero apportare una soluzione transitoria mentre proseguono i negoziati per un futuro partenariato, senza cercare di attenuare gli effetti negativi della Brexit in via duratura.** Devono avere carattere **temporaneo** e non sostituirsi a un accordo a lungo termine;

**d. conformemente al principio di sussidiarietà, possono essere prese soltanto se è indispensabile un intervento a livello dell'Unione per proteggerne gli interessi,** per evitare distorsioni o la frammentazione del mercato interno e perché un risultato analogo non potrebbe essere conseguito a livello di Stati membri;

**e. le misure di emergenza sono per natura misure unilaterali,** prese a tutela degli interessi dell'UE. In alcuni casi però la loro applicazione dipende dalla disponibilità del Regno Unito a contraccambiare;

---

<sup>9</sup> Va ricordato che nel 2019 è stata adottata una serie di misure legislative dell'UE che resteranno in vigore o diventeranno applicabili alla fine del periodo di transizione, segnatamente:

- l'inclusione del Regno Unito nell'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto per soggiorni di breve durata: regolamento (UE) 2019/592 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 aprile 2019, recante modifica del regolamento (UE) 2018/1806 che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo, in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 103I del 12.4.2019, pag. 1);

- la suddivisione dei contingenti tariffari OMC dell'UE tra l'Unione europea e il Regno Unito: rettifica del regolamento (UE) 2019/216 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 gennaio 2019, relativo alla suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell'elenco dell'OMC riferito all'Unione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione e recante modifica del regolamento (CE) n. 32/2000 del Consiglio (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 38 dell'8 febbraio 2019); GU L 85I del 27.3.2019, pag. 69.

<sup>10</sup> Cfr. [https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom\\_it](https://ec.europa.eu/info/publications/draft-text-agreement-new-partnership-united-kingdom_it).

f. l'ambito di applicazione territoriale non comprenderà Gibilterra.

#### **4. MISURE LEGISLATIVE DI EMERGENZA PROPOSTE DA APPLICARSI DAL GENNAIO 2021**

In aggiunta alla proposta sul collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica adottata il 27 novembre 2020, la Commissione ha adottato oggi un pacchetto di quattro proposte legislative. La Commissione collaborerà strettamente con il Parlamento europeo e il Consiglio in vista di una tempestiva adozione entro fine 2020.

##### **4.1 Connettività di base del trasporto aereo e sicurezza aerea**

a) Se non viene predisposta una misura di emergenza sul trasporto aereo per la fine del periodo di transizione, si interromperà il traffico aereo tra l'UE e il Regno Unito.

**Perché sia assicurata una connettività di base del trasporto aereo, la Commissione ha adottato oggi una proposta di regolamento che garantisce determinati servizi aerei tra il Regno Unito e l'UE per una durata limitata.**

La misura permetterà ai vettori aerei provenienti dal Regno Unito, **per una durata massima di sei mesi**, di sorvolare il territorio dell'UE senza atterrare, di fare scalo nel territorio dell'UE per scopi non commerciali e di prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e merci tra coppie di punti situati nel Regno Unito e nell'UE (terza e quarta "libertà dell'aria"). Queste disposizioni saranno subordinate alla condizione che il Regno Unito conferisca diritti equivalenti ai vettori aerei provenienti dall'UE e dia solide garanzie di concorrenza leale e di applicazione effettiva di detti diritti e garanzie.

A tal fine il regolamento di emergenza proposto conferisce alla Commissione competenze di esecuzione analoghe a quelle previste dal regolamento (UE) 2019/502 relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione<sup>11</sup>, che non è mai diventato applicabile essendo entrato in vigore l'accordo di recesso.

b) Se non viene predisposta una misura di emergenza sulla **sicurezza aerea**, non saranno più validi nell'UE i certificati di progettazione esistenti rilasciati dall'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) alle società con sede nel Regno Unito prima della fine del periodo di transizione. Per questi certificati il Regno Unito in quanto paese terzo assumerà le responsabilità dello Stato di progettazione sin dalla fine del periodo di transizione. Lo stesso dicasi per i certificati rilasciati dalle imprese di progettazione con sede nel Regno Unito e certificate dall'EASA. Se questi certificati di progettazione esistenti smetteranno di essere validi nell'UE, molti aeromobili dell'UE contenenti prodotti con

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) 2019/502 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 49).



certificati di progettazione EASA esistenti rilasciati a società del Regno Unito dovranno restare a terra.

**La Commissione ha pertanto adottato oggi una proposta di regolamento che garantisce agli aeromobili dell'Unione la possibilità di continuare a utilizzare i prodotti o i progetti aeronautici in questione, certificati dall'EASA o da imprese di progettazione da quella certificate prima della fine del periodo di transizione.** Questa misura si applicherà unicamente agli aeromobili immatricolati nell'UE.

c) La Commissione non proporrà invece altre misure di emergenza in relazione alla proprietà e al controllo dei vettori aerei dell'UE. Il regolamento (UE) 2019/502 adottato nel febbraio 2019 non è mai diventato applicabile, salvo per alcuni elementi<sup>12</sup>. Prevede comunque un periodo di tolleranza di sei mesi per dare modo ai vettori aerei di prendere le disposizioni necessarie per assicurare il pieno rispetto delle prescrizioni in materia di proprietà e controllo, subordinandolo alla condizione che detti vettori presentino un piano di azioni correttive alle autorità nazionali competenti. L'obbligo si applica dall'entrata in vigore del regolamento. Alcuni vettori aerei hanno preso le disposizioni necessarie e le misure di emergenza non dovrebbero conferire indebitamente vantaggi ai portatori di interessi o alle società che potrebbero non essersi adeguati per tempo alla nuova situazione.

#### **4.2 Connettività del trasporto su strada**

Se non viene concluso un accordo di futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito entro il 1° gennaio 2021, verranno meno le basi che ai sensi del diritto dell'Unione autorizzano i **trasportatori di merci su strada** a prestare servizi tra il Regno Unito e gli Stati membri a partire da quella data. Il sistema multilaterale di quote della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (CEMT) andrà a costituire l'unico quadro giuridico sui cui poter basare la continuità dei servizi. Dati i limiti stringenti che governano il numero di autorizzazioni CEMT, il rischio è che non vi siano autorizzazioni sufficienti per il trasporto di merci su strada tra il Regno Unito e gli Stati membri, il che causerà gravi perturbazioni finanche a danno dell'ordine pubblico.

Senza accordo di futuro partenariato tra l'UE e il Regno Unito al 1° gennaio 2021, **si interromperanno anche i servizi regolari di autobus da e verso il Regno Unito.** Il quadro multilaterale di ripiego (il protocollo dell'accordo Interbus) dovrebbe entrare in vigore tra l'UE e il Regno Unito soltanto nel 2021.

---

<sup>12</sup> A seguito della conclusione dell'accordo di recesso con il Regno Unito il regolamento non è mai entrato in applicazione, salvo per le disposizioni seguenti che si applicano dalla sua entrata in vigore il 28 marzo 2019: l'articolo 7 sul trattamento delle licenze d'esercizio in relazione alle prescrizioni in materia di proprietà e controllo; l'articolo 10, paragrafo 3, sulle domande anticipate di autorizzazione di esercizio e l'articolo 11, paragrafo 2, sulla presentazione anticipata dei piani operativi, dei programmi e degli orari.

**La Commissione ha pertanto adottato oggi una proposta di regolamento sui collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada<sup>13</sup> per una durata limitata.**

a) Connettività di base del trasporto di merci su strada

Il regolamento proposto vuole garantire la continuità della connettività di base del trasporto di merci su strada **per una durata massima di sei mesi<sup>14</sup>**. Sarà subordinato alla condizione che il Regno Unito conferisca diritti equivalenti ai trasportatori di merci su strada e all'applicazione di norme equivalenti a quelle dell'UE in materia di concorrenza leale e di norme sociali e tecniche. Monitorare e garantire l'equivalenza dei diritti di accesso al mercato e garantire una concorrenza leale sono poteri delegati alla Commissione al pari di quelli delegati dal regolamento (UE) 2019/501 recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada<sup>15</sup>, che però non è mai diventato applicabile essendo entrato in vigore l'accordo di recesso.

Come già il regolamento (UE) 2019/501, il nuovo regolamento di emergenza proposto **non** prevede il riconoscimento delle licenze e certificati, ad esempio di competenza professionale, rilasciati dal Regno Unito a operatori dell'UE. Gli operatori dell'UE che lavorino ancora nell'UE con certificati rilasciati dal Regno Unito dovranno ottenere certificati dell'UE entro il 1° gennaio 2021.

b) Trasporto di passeggeri – servizi di autobus

Il regolamento proposto vuole garantire la **continuità dei servizi di autobus per una durata massima di sei mesi<sup>16</sup>**. Come per il trasporto di merci su strada, si applicheranno anche qui le norme in materia di concorrenza leale e le norme sociali e tecniche.

Quanto ai servizi transfrontalieri di autobus nell'isola d'Irlanda, il regolamento di emergenza proposto contempla anche il diritto di far salire e scendere passeggeri nella regione frontaliere nell'ambito di un servizio regolare. L'obiettivo è tutelare l'economia paninsulare e la delicata situazione dell'isola, garantendo la connettività tra le comunità frontaliere che andrebbe altrimenti a interrompersi.

---

<sup>13</sup> Proposta di regolamento recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione

<sup>14</sup> Le disposizioni del regolamento relative ai collegamenti per il trasporto di merci su strada cesseranno di applicarsi: 1) alla data di entrata in vigore di un accordo internazionale sul trasporto su strada concluso tra l'Unione e il Regno Unito, oppure 2) il 30 giugno 2021, se anteriore.

<sup>15</sup> Regolamento (UE) 2019/501 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2019, recante norme comuni che garantiscono i collegamenti di base per il trasporto di merci su strada e di passeggeri su strada in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 85I del 27.3.2019, pag. 39).

<sup>16</sup> Le disposizioni sui collegamenti di autobus cesseranno di applicarsi: 1) alla data di entrata in vigore di un accordo internazionale sul trasporto su strada concluso tra l'Unione e il Regno Unito, oppure 2) il 30 giugno 2021, se anteriore, salvo se entra prima in vigore il protocollo dell'accordo Interbus. La connettività delle comunità frontaliere in Irlanda costituisce un'eccezione in quanto continueranno a vigere le pertinenti disposizioni del regolamento anche quando entrerà in vigore il protocollo dell'accordo Interbus.

### **4.3 Collegamento ferroviario del tunnel sotto la Manica**

Senza una misura di emergenza dell'Unione, dopo la fine del periodo di transizione dovrà essere sospeso l'esercizio del **collegamento fisso attraverso il tunnel sotto la Manica**. In questa eventualità i treni non potranno più circolare nel tunnel sotto la Manica che collega il Regno Unito al continente europeo.

Vista l'importanza economica che riveste per l'Unione **il collegamento fisso sotto la Manica, il 27 novembre la Commissione ha adottato una proposta di regolamento<sup>17</sup> per garantirne la continuità di esercizio dopo il 1° gennaio 2021, in attesa di altre disposizioni.**

L'esercizio del collegamento fisso sotto la Manica è soggetto alla vigilanza di una commissione intergovernativa ("CIG") istituita dal trattato di Canterbury tra la Repubblica francese e il Regno Unito, firmato il 12 febbraio 1986. Fino alla fine del periodo di transizione detta CIG costituisce l'autorità nazionale preposta alla sicurezza, incaricata dai due Stati membri di provvedere a che all'intero tunnel sotto la Manica si applichino le norme UE di sicurezza e di interoperabilità. È la CIG che rilascia i certificati e le autorizzazioni di sicurezza.

La Francia è stata autorizzata a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale con il Regno Unito al fine di mantenere un regime di sicurezza unificato e la CIG, che però non sarà in vigore alla fine del periodo di transizione. Senza tale accordo dal 1° gennaio 2021 la CIG non costituirà più l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi del diritto dell'UE e i certificati e le autorizzazioni che avrà rilasciato non saranno più validi.

Il regolamento proposto proroga la validità delle autorizzazioni rilasciate dalla CIG di due mesi, dando così modo all'autorità francese preposta alla sicurezza di subentrare al ruolo di vigilanza e rilasciare i suoi certificati.

Perché sia assicurata la connettività tra l'Unione e il Regno Unito è altresì essenziale che gli operatori ferroviari che prestano servizi nel tunnel continuino a operare fino alla stazione frontiera di Calais-Fréthun. A tale fine sarebbe opportuno che la validità delle licenze rilasciate loro dal Regno Unito e dei certificati di sicurezza rilasciati loro dalla CIG sia prorogata di nove mesi. Questa proroga lascerebbe un tempo sufficiente per negoziare e concludere i necessari accordi previsti dal diritto dell'Unione per evitare perturbazioni.

### **4.4 Attività di pesca**

La Commissione continua ad attribuire grande importanza a un accordo sulla pesca nel quadro del futuro partenariato UE-Regno Unito. Arrivare alla fine del periodo di transizione senza un accordo sulle future relazioni potrebbe avere effetti nefasti per il sostentamento economico delle comunità costiere e minacciare la sostenibilità della pesca nelle acque interessate.

---

<sup>17</sup> COM(2020) 782 final

Nell'intento di tutelare gli interessi dei pescatori e delle pescatrici dell'UE, **la Commissione ha adottato una proposta che modifica il regolamento (UE) 2017/2403 in relazione alle autorizzazioni di pesca fino a fine 2021.**

La proposta dà accesso ai pescherecci dell'UE e del Regno Unito alle acque dell'altra parte. Le sue disposizioni, se adottate, permetteranno all'Unione di rilasciare ai pescherecci del Regno Unito l'autorizzazione di entrare nelle sue acque, e di gestire le richieste di autorizzazione di ingresso nelle acque del Regno Unito dei pescherecci dell'UE, purché sussistano condizioni di sostenibilità e reciprocità. Le opportunità di pesca previste da queste disposizioni e definite da entrambe le parti dovranno essere in linea con la gestione sostenibile degli stock in questione.

Queste disposizioni apporteranno poi certezza giuridica all'industria della pesca e assicureranno la conservazione degli stock ittici. Forte di un previo coordinamento con gli Stati membri, la Commissione sarà pronta a presentare al Regno Unito le richieste di autorizzazione dei pescherecci dell'UE subito dopo la fine del periodo di transizione.

## **5. ATTUIRE GLI EFFETTI CON IL BILANCIO DELL'UE**

### **5.1 La riserva di adeguamento alla Brexit**

La Commissione presenterà a breve una proposta di nuova riserva speciale di adeguamento alla Brexit (BAR) di 5 miliardi di EUR, in linea con le conclusioni del Consiglio europeo<sup>18</sup>. Le condizioni di finanziamento della BAR si adatteranno ad entrambi gli scenari di deal o no deal.

In termini di regioni e settori più colpiti, è già chiaro che l'eventualità di un no deal mette più specificamente a rischio il settore della pesca dell'UE. La proposta rispecchierà questa realtà.

### **5.2 Programmi e strumenti nel bilancio dell'UE 2021-2027**

Ad oggi non è possibile valutare il pieno impatto della decisione del Regno Unito di porre fine al periodo di transizione quest'anno, combinata con l'assenza di accordo. Oltre alla BAR, la programmazione dei finanziamenti dell'Unione per il periodo 2021-2027 dovranno ovviamente tener conto delle ripercussioni della fine del periodo di transizione, che ci sia accordo o meno. Nell'eventualità di effetti collaterali imprevedibili dopo la fine del periodo di transizione, specie in una situazione di no deal, la Commissione è pronta ad agire rapidamente nel rispetto delle disposizioni normative, nel caso gli Stati membri volessero modificare i rispettivi programmi rientranti nel regolamento sulle disposizioni comuni per riassegnare parte delle risorse disponibili nell'ambito delle loro dotazioni nazionali. La Commissione agirà altrettanto rapidamente nel caso gli Stati membri volessero modificare l'assegnazione delle loro dotazioni nazionali nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, sempre nel rispetto delle disposizioni normative.

---

<sup>18</sup> Conclusioni del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020.  
<https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf>

Per un sostegno più immediato a portatori di interessi come le piccole e medie imprese con esposizione significativa nei confronti del Regno Unito, le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato offrono soluzioni flessibili alle misure di sostegno nazionali.

## **6. PRINCIPI PER MISURE DI EMERGENZA A LIVELLO DI STATI MEMBRI**

La Commissione non vede motivi di introdurre altre misure di emergenza legislative a livello dell'UE oltre a quelle proposte oggi.

Riguardo alle misure nazionali la Commissione continuerà a dialogare con gli Stati membri in modo da assicurare che queste non frammentino né compromettano il mercato unico.

Di conseguenza, a giudizio della Commissione un principio fondamentale cui dovrebbero improntarsi le misure nazionali è la temporaneità. Un secondo principio è che il Regno Unito non ne tragga benefici analoghi a quelli che l'Unione ha offerto nei negoziati sul futuro accordo. Dette misure dovrebbero inoltre tener conto della priorità generale che informa le relazioni dell'Unione con i paesi terzi, ovvero preservare l'integrità del mercato unico, limitare il rischio di frammentazione e evitare disparità di trattamento tra gli Stati membri. In ogni modo qualunque tipo di misura nazionale dovrà rispettare il diritto dell'Unione, compreso il principio di leale cooperazione.

Comunque sia, l'Unione ha collettivamente un potere negoziale più forte del singolo Stato membro che agisce da solo. Questo potere negoziale va a vantaggio di tutti gli Stati membri e va usato per ottenere la parità di condizioni tra l'UE e il Regno Unito.

La Commissione auspica che proseguano le discussioni con gli Stati membri sulle misure nazionali di preparazione.

## **7. CONTRO LE PERTURBAZIONI DEL POST TRANSIZIONE**

Alla fine del periodo di transizione molti portatori di interessi e cittadini potrebbero sperimentare perturbazioni. Sarà allora capitale che l'Unione continui a reagire con fronte unico e coordinato. La Commissione e gli Stati membri rimarranno in stretto contatto per coordinare la risposta a eventuali ostacoli e individuare il miglior modo per affrontarli. Per il periodo immediatamente precedente e successivo alla fine del periodo di transizione la Commissione ha disposto una linea telefonica diretta a uso e beneficio delle amministrazioni nazionali degli Stati membri, che potranno così accedere rapidamente alle competenze dei suoi servizi tramite questo canale privilegiato di comunicazione.

I cittadini, le imprese e altri portatori di interessi dell'UE potranno contattare le amministrazioni nazionali e locali tramite i canali consueti. La Commissione pubblicherà sul suo sito web l'elenco dei punti di contatto nazionali Brexit degli Stati membri. Per eventuali domande è poi possibile rivolgersi al centro di contatto Europe Direct (numero verde 00 800 6 7 8 9 10 11 da tutto il territorio dell'UE o per mail in una qualsiasi lingua dell'UE<sup>19</sup>). Il centro considererà prioritarie le domande sulla Brexit.

---

<sup>19</sup> [https://europa.eu/european-union/contact\\_it](https://europa.eu/european-union/contact_it)